

# Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Milano



## REGOLAMENTO SEZIONALE

**a cura del Comitato per la Modifica del Regolamento**

**Redazione del 13 marzo 2013  
E rilettura dell'ottobre 2013**

**Ratificato dal CDN dell' 8 febbraio 2014**

**Componenti:**

*VALERIO FUSAR IMPERATORE* (Vice Presidente Addetto al raccordo tra i Gruppi)

*ALESSANDRO ORLANDINI* (Consigliere C.D.S., Capogruppo ARESE)

*FRANCESCO TAJANA* (Consigliere C.D.S.)

*SANDRO BIGHELLINI* (Capogruppo LIMBIATE)

*ROBERTO SEMINI* (Capogruppo CASSANO D'ADDA)

*SANDRO VINCENTI* (Capogruppo MILANO CENTRO)

*GIUSEPPE BRAZZOLI* (Alpino)

*ANDREA SACCO* (Alpino)



## Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Milano

### REGOLAMENTO SEZIONALE

#### COSTITUZIONE E SCOPO

##### Articolo 1

La Sezione di Milano dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il 1° dicembre 1928 in base all'articolo 21 dello *Statuto Nazionale* (di seguito Statuto), ha sede in Milano, via Vincenzo Monti 36.

La Sezione ha il compito di realizzare la vita associativa nelle sue varie manifestazioni e di coordinare ed indirizzare l'attività dei Gruppi dipendenti secondo gli scopi dell'A.N.A., che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Soci come indicato dall'articolo 2 dello Statuto.

#### EMBLEMA DELLA SEZIONE

##### Articolo 2

L'emblema della Sezione è il Vessillo sezionale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

##### Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il Consiglio Direttivo Sezionale (di seguito C.D.S.) predispone all'inizio di ogni anno sociale.

E' dovere morale:

- di ogni componente del C.D.S. presenziare alle manifestazioni in cui interviene il Vessillo;
- dei Capigruppo fare intervenire il Gagliardetto del proprio Gruppo alle manifestazioni sezionali;
- di ogni Socio intervenire alle manifestazioni sezionali.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall'articolo 4 del *Regolamento per l'esecuzione dello Statuto Sociale* (di seguito Regolamento Nazionale), così come la designazione dell'alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente della Sezione e dai Capigruppo per i Gruppi.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dai membri del C.D.S. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno componente del C.D.S. o Capogruppo designato.

In circostanze particolari, il Vessillo può intervenire anche senza scorta su autorizzazione del Presidente dopo attenta valutazione.

#### AMMISSIONE A SOCIO

##### Articolo 4

La domanda di ammissione, firmata dal Socio presentatore e dal Capogruppo, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione, ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capogruppo.

La documentazione relativa può essere anticipata alla Giunta di Scrutinio anche avvalendosi delle nuove tecnologie telematiche (fax, e-mail, ...).

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale.



commerciale o partitica nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.

Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Presidente su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Qualora la Giunta di Scrutinio abbia deliberato favorevolmente sui documenti inviati a mezzo fax o e-mail, la delibera di ammissione data dal Presidente è sottoposta alla condizione sospensiva della consegna dei documenti in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capogruppo. Solo successivamente al nuovo Socio viene consegnata la tessera associativa.

#### **Articolo 5**

La domanda di iscrizione degli Amici degli Alpini è redatta sul modulo fornito dalla Sezione, ed è proposta da almeno due Soci e avallata dal Capogruppo. I candidati devono possedere i requisiti previsti dalle norme emanate dalla Sede Nazionale.

Gli Amici degli Alpini sono iscritti in un apposito albo nazionale quali Soci "Aggregati" e quali Soci "Aiutanti".

L'ammissione dei Soci "Aggregati" è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. L'eventuale decisione di rigetto della domanda per Socio "Aggregato" non deve essere motivata.

Gli Amici degli Alpini sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Il Socio "Aggregato" che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno tre anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può presentare domanda per il passaggio alla categoria di Socio "Aiutante".

Tale domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, controfirmata dal Capogruppo e da almeno due Soci ordinari, è valutata dal C.D.S., previo parere della Giunta di scrutinio.

L'eventuale decisione di rigetto della domanda per Socio "Aiutante" non deve essere motivata.

L'opera per la quale l'aspirante Socio Aiutante deve aver prestato la sua collaborazione può riguardare una qualunque delle diverse attività associative.

Gli Amici degli Alpini hanno una tessera sociale speciale dell'A.N.A. Hanno diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini e a partecipare alle attività associative. I regolamenti di Gruppo possono prevedere modalità di partecipazione e ascolto delle opinioni degli Amici degli Alpini, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Il Socio Aiutante ha inoltre diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti nel Regolamento Nazionale, espressione della riconoscenza dell'Associazione per l'impegno e lo spirito associativo dimostrato.

#### **Articolo 6**

Tutti i Soci e gli Amici degli Alpini hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti.

Nel frequentare i locali sociali devono attenersi alla regole che la Sezione e/o i Gruppi stabiliscono.

#### **Articolo 7**

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio o di Amico degli Alpini, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione e al proprio Capogruppo.

### **ORGANI SOCIALI SEZIONALI**

#### **Articolo 8**

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;



- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale;
- d) i Revisori dei Conti;
- e) la Giunta di Scrutinio.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE**

### **Articolo 9**

L'Assemblea dei Soci delibera con potere sovrano sulle attività della Sezione nell'ambito dello Statuto e del Regolamento Nazionale ed è convocata:

- a) in sede ordinaria entro il 15 marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria quando:
  - il Presidente della Sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario;
  - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
  - ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Articolo 10**

L'Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i Soci a mezzo posta o con sistema equivalente che comporti l'obbligo di apporre il timbro datario sull'avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

L'avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano elezioni a cariche sociali, l'elenco dei Soci che cessano dalla carica, quelli che la conservano e le candidature.

### **Articolo 11**

All'Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente.

Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso alla data dell'Assemblea.

I Soci intervengono alle Assemblee di persona o si fanno rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da un altro Socio in regola con la quota Associativa. Ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci.

La delega per le Assemblee Straordinarie deve essere avallata dal Capogruppo per conferma della iscrizione effettuata.

### **Articolo 12**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione è convocata per:

- a) deliberare in merito alla Relazione morale del Presidente sull'andamento della Sezione nell'anno precedente,
- b) deliberare in merito al rendiconto finanziario consuntivo e preventivo,
- c) fissare le quote sociali,
- d) deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno,
- e) eleggere le cariche sociali.

### **Articolo 13**

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci.



In seconda convocazione, che può essere indetta anche un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, un segretario e tre scrutatori. Al Presidente, coadiuvato dal Segretario, competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

Per le elezioni alle cariche sociali, e le questioni riguardanti persone si deve procedere con votazione per scheda segreta.

#### **Articolo 14**

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza semplice.

I Consiglieri della Sezione sono eletti nell'ambito delle candidature presentate da ogni Raggruppamento ed il loro mandato dura due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 28.

Ogni anno decade la metà del C.D.S.

I Revisori dei Conti ed i componenti della Giunta di Scrutinio durano in carica tre anni.

Il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i componenti della Giunta di Scrutinio non possono essere eletti per più di tre volte consecutive alla stessa carica.

A parità di voti viene eletto il candidato con maggior anzianità associativa.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare entro sei mesi, un'Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S.

In caso di impedimento o assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o assenza di entrambi i relativi poteri sono esercitati dal Consigliere che abbia, in ordine di preminenza: la maggior anzianità di servizio nel C.D.S.; la maggiore anzianità associativa.

### **IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE**

#### **Articolo 15**

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) è il garante dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
- c) convoca le Assemblee dei Soci e ne propone il Presidente;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e del C.D.S.;
- e) nomina i due Vice Presidenti;
- f) presiede il Comitato di Presidenza;
- g) convoca e presiede il C.D.S.;
- h) convoca e può presiedere la riunione dei Capigruppo;
- i) sottoscrive i rendiconti finanziari della Sezione;
- l) è il responsabile del Nucleo di Protezione Civile della Sezione;
- m) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.
- n) Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. Tutti gli ordini di pagamento devono essere



firmati con firma abbinata a due. I poteri di firma sono attribuiti al Presidente, al Tesoriere ed al Segretario.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i due Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI**

### **Articolo 16**

Il C.D.S. è composto dal Presidente e dai Consiglieri.

Il C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario, e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e previa convocazione: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale, il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Responsabile Operativo dell'Unità di Protezione Civile, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o suo delegato ed altri che il Presidente della Sezione ritenga opportuno convocare.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

### **Articolo 17**

Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina due Vice Presidenti, uno con la funzione di Vicario ed uno con il compito specifico di raccordo tra i Gruppi.

Il Presidente ed i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il C.D.S., su proposta del Presidente, nomina annualmente e ne fissa i compiti:

- il Segretario sezionale;
- il Tesoriere sezionale;
- il Responsabile Operativo dell'Unità di Protezione Civile;
- il Responsabile Servizio d'Ordine per manifestazioni sezionali e dei Gruppi;
- il Referente per i Cori;
- Il Coordinatore attività Giovani e referente Giovani 2° Raggruppamento;
- L'addetto alle Iniziative culturali e di solidarietà;
- Il Referente per i rapporti Centro Studi e attività sociali;
- Il Referente Rapporti con l'Esercito;
- Il Coordinatore attività sportive e ricreative nazionali e sezionali;
- Il Direttore Responsabile del giornale sezionale e su sua proposta, il Comitato di Redazione.

Il C.D.S. può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il Segretario ed il Tesoriere sezionale partecipano alle riunioni del Comitato di Presidenza senza diritto di voto.

### **Articolo 18**

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti di discussione.

Nel punto all'ordine del giorno relativo alle comunicazioni del Presidente, lo stesso potrà affrontare anche i temi che non sia stato possibile, per ragioni di tempo, inserire nella lettera di convocazione.



Ogni Consigliere può proporre in forma scritta al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritenga rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà, se necessario, il relatore.

Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga a scrutinio segreto in casi particolarmente delicati.

#### **Articolo 19**

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Il Consigliere che per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da chi, nella stessa elezione e nello stesso raggruppamento, aveva ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti. In caso di mancanza di candidati nel raggruppamento si opera con lo stesso criterio sugli altri raggruppamenti.

In caso di parità di voti valgono i criteri previsti all'art. 14.

Il sostituto assume l'anzianità del sostituito.

Nei casi in cui non sia possibile sostituire i Consiglieri mancanti ed il numero dei Consiglieri in carica sia dispari, il voto del Presidente vale doppio.

#### **Articolo 20**

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a procedimento disciplinare.

### **ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI**

#### **Articolo 21**

Tutti i Soci della Sezione con almeno tre anni consecutivi di iscrizione alla stessa, hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Le cariche elettive sezionali previste con l'esclusione della carica di Delegato all'Assemblea Nazionale dei Delegati sono incompatibili tra loro.

#### **Articolo 22**

Con riferimento all'articolo 4, chiunque ricopre la carica di Presidente, Consigliere Sezionale o Capogruppo, deve dare le dimissioni da detta carica con lettera indirizzata al C.D.S. prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico – amministrative o incarichi sindacali a livello nazionale o regionale.

Cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente Sezionale, Consigliere Sezionale, Revisore dei Conti Sezionale e Capogruppo) sono incompatibili.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il Socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita.

Il Socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potersi candidare alle cariche suddette.

La carica di Presidente Sezionale è incompatibile con la carica di Consigliere Sezionale, Revisore dei Conti Sezionale.

Il mancato rispetto dell'obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all'immediata decadenza della carica di Presidente, Consigliere Sezionale o di Capogruppo, l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare.

#### **Articolo 23**

I candidati alla carica di Delegato all'Assemblea Nazionale sono proposti dal C.D.S. all'Assemblea dei Soci della Sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidatura pervenute



entro il 31 ottobre.

#### **Articolo 24**

Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.

#### **Articolo 25**

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al C.D.S. depositata presso la Segreteria entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgerà l'Assemblea dei Soci.

Se alla carica di Presidente concorrono Consiglieri Sezionali il cui mandato non scadrebbe con l'Assemblea Sezionale, costoro contestualmente alla candidatura formalizzano le proprie dimissioni dal Consiglio con decorrenza dalla data dell'Assemblea.

#### **Articolo 26**

Le proposte di candidatura alle cariche sezionali sono regolate come segue:

a) Consigliere.

- Ogni Socio di Gruppo che intenda proporre la propria candidatura presenta comunicazione scritta al proprio Capogruppo. Il Capogruppo, previa delibera favorevole del Consiglio di Gruppo, la inoltra alla Segreteria Sezionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'Assemblea dei Soci.
- Per i Soci facenti capo direttamente alla Sezione, le proposte di candidature alla carica di Consigliere sezionale sono presentate con lettera indirizzata al Vice Presidente Vicario e alla Segreteria Sezionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'Assemblea dei Soci. Entro 10 giorni dal ricevimento il Vice Presidente deve comunicare il proprio parere alla Segreteria.

In caso di mancata osservanza di tali indicazioni, la candidatura non sarà ritenuta valida, salvo quanto previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo.

b) Revisore dei Conti, componente della Giunta di Scrutinio.

- Entro il 31 ottobre ogni Socio può proporre la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente e depositata presso la Segreteria.

La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il 10 dicembre.

Qualora alla Segreteria non pervengano proposte in numero sufficiente entro il 10 dicembre, il Presidente convoca d'ufficio il Raggruppamento in questione entro i successivi trenta giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i Capigruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dagli altri Raggruppamenti.

### **ZONE E RAGGRUPPAMENTI**

#### **Articolo 27**

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.

I Raggruppamenti sono i riferimenti per la definizione delle candidature dei Consiglieri da proporre all'Assemblea dei Soci.

Sono costituite le Zone e Raggruppamenti così come previsto nell'Allegato A che costituisce parte integrante del Regolamento.

Il C.D.S. provvede all'inserimento dei nuovi Gruppi nelle Zone più opportune e a modificare, se necessario, la composizione delle Zone e dei Raggruppamenti.

#### **Articolo 28**

Il numero dei Consiglieri è stabilito in sedici, ripartiti in numero di quattro per ogni Raggruppamento.



Qualora le azioni previste dall'art. 26 non portassero al raggiungimento delle candidature necessarie, il numero complessivo dei Consiglieri per quell'anno è ridotto di conseguenza.

In questo caso nelle elezioni dell'anno successivo si dovrà agire al fine di reintegrare il numero di sedici Consiglieri.

In questo caso il candidato del raggruppamento eletto con il minor numero di voti, rimarrà in carica per un solo anno.

In caso di mancanza di disponibilità di candidati nel raggruppamento, è eletto il candidato che tra tutti i non eletti della Sezione ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti valgono i criteri previsti all'art. 14.

Il numero minimo di Consiglieri è fissato in otto.

### **Articolo 29**

Successivamente ad ogni riunione del C.D.S., al fine di aggiornare i Gruppi sui principali argomenti trattati, vengono convocate alternativamente:

- riunioni plenarie di tutti i Gruppi di norma presso la sede sezionale;
- riunioni di zona a rotazione presso le sedi dei Gruppi che compongono la zona stessa.

La proposta di calendario con l'alternanza delle riunioni tra quelle di Capigruppo e quelle di Zona è stabilito durante la prima riunione autunnale. Modifiche possono essere apportate su richiesta del Presidente o dei Capigruppo.

Il Capogruppo ha il dovere di partecipare sia alle riunioni plenarie sia a quelle di zona: in caso di impedimento designa un proprio sostituto.

I Soci dei Gruppi possono partecipare alle riunioni di Zona, possono intervenire sui punti all'ordine del giorno solo se autorizzati dal Capogruppo.

Nell'ultima riunione di zona utile, vengono presentate le candidature per le cariche elettive sezionali.

I Soci iscritti direttamente alla Sezione sono rappresentati dal Vicepresidente Vicario o da un Socio designato dal Comitato di Presidenza.

La riunione di zona è presieduta dal Capogruppo ospitante che ha l'onere di redigerne il verbale e trasmetterlo alla Segreteria Sezionale entro 7 giorni.

## **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Articolo 30**

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto al rinnovo delle loro cariche. I Revisori dei conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea Sezionale, esprimono il proprio parere in merito.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea dei Soci.

### **Articolo 31**

I rendiconti finanziari consuntivi e preventivi annuali sono presentati dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I Revisori dei Conti curano che i bilanci preparati sulla base dei rendiconti di cui sopra siano depositati presso la Segreteria almeno dieci giorni prima dell'Assemblea Ordinaria, per permetterne la consultazione da parte dei Soci.



## GIUNTA DI SCRUTINIO

### Articolo 32

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti, e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci ai sensi degli art. 4 e seguenti.

Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio.

In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota scritta.

La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo Amico degli Alpini e le richieste di nomina ad Aiutante, verificando da chi vengono proposte e predisponendo, se necessario, una relazione.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Soci, il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituto.

Nel periodo transitorio il CdS ha facoltà di integrare la Giunta con altro nominativo.

La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci e degli Amici degli Alpini, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.

## GRUPPI DELLA SEZIONE

### Articolo 33

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente dai Soci promotori che hanno raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci Alpini previsto dallo Statuto.

### Articolo 34

L'Assemblea di Gruppo nomina il Capogruppo e i Consiglieri in numero pari: entrambi compongono il Consiglio di Gruppo.

Il Capogruppo è il legale rappresentante del Gruppo. Le decisioni straordinarie spettano al Consiglio di Gruppo.

Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate alle corrispondenti cariche sezionali.

Salvo quanto diversamente previsto dall'eventuale regolamento di Gruppo, preventivamente approvato dal C.d.S., per dette cariche non è previsto limite di rieleggibilità.

In caso di mancanza di candidature il Gruppo è commissariato.

### Articolo 35

Tra il 1° novembre ed il 15 febbraio di ogni anno sociale, il Capogruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo aver comunicato la data alla sezione almeno 30 giorni prima per:

- a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale trascorso, approvare il verbale dell'Assemblea precedente;
- b) determinare la quota associativa,
- c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo,
- d) eleggere le cariche sociali di Gruppo.

L'Assemblea nomina:

- il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito;
- il segretario,
- i membri della giunta di scrutinio.

Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

### Articolo 36

L'Assemblea Straordinaria di Gruppo viene convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capogruppo.



e, per conoscenza al Presidente Sezionale, specificandone i motivi.

In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

#### **Articolo 37**

La convocazione dell'Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capogruppo con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente Sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'articolo 10.

Ogni Capogruppo trasmette alla Segreteria Sezionale entro il 20 febbraio di ogni anno:

- la copia del verbale dell'Assemblea dei Soci;
- le relazioni morale e finanziaria approvate dall'Assemblea dei Soci;
- l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

#### **Articolo 38**

L'attività dei Gruppi è seguita dal C.D.S. che può con provvedimento motivato esonerare il Capogruppo ed il Consiglio del Gruppo, nominando un Commissario in loro provvisoria sostituzione.

Il C.D.S. determina i compiti del Commissario e stabilisce il termine entro il quale esaurire il mandato.

#### **Articolo 39**

Il C.D.S. stabilisce all'inizio dell'anno sociale l'attribuzione ad ogni Gruppo di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la Sezione.

Tutte le richieste del Gruppo alla Sezione e viceversa debbono essere comunicate anche al Consigliere Addetto.

Il Capogruppo invita il proprio consigliere addetto all'assemblea e alle riunioni di gruppo.

#### **Articolo 40**

Entro il 15 settembre di ogni anno i Capigruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

#### **Articolo 41**

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca per un anno al 50 % del minimo stabilito dallo Statuto.

### **GIORNALE SEZIONALE**

#### **Articolo 42**

Il giornale della Sezione è il "Veci e Bocia" (nel seguito indicato come "giornale sezionale").

E' compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile.

Il Presidente Sezionale fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:

- a) dietro sua espressa richiesta;
- b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

Il giornale sezionale viene spedito a tutti i Soci in regola col pagamento della quota sociale.



Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.  
I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

## **UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Articolo 43**

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un'Unità di Protezione Civile.

Il Responsabile di detta Unità è il Presidente.

All'inizio di ogni anno sociale, su proposta del Presidente, il C.D.S. nomina il Responsabile Operativo dell'Unità di Protezione Civile ed eventualmente, un Consigliere di riferimento per i rapporti tra il C.D.S. ed il Nucleo di Protezione Civile.

Il Nucleo non ha autonomia amministrativa ed è gestito mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale

I rapporti tra la Sezione ed il Nucleo di Protezione Civile sono disciplinati dall'apposito regolamento approvato dal C. D. S.

## **CORI DELLA SEZIONE**

### **Articolo 44**

L'attività dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.

Nell'ambito della Sezione è costituito il Coro Sezionale, dotato di proprio statuto, che ha la denominazione di "Coro A.N.A. della Sezione di Milano Mario BAZZI".

Il funzionamento del Coro Sezionale e dei Cori facenti riferimenti ai Gruppi, è disciplinato da apposito statuto approvato dal C.D.S.

## **GRUPPI SPORTIVI ALPINI**

### **Articolo 45**

Il C.D.S. nomina all'inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività Sportive che cura i rapporti tra il C.D.S., gli eventuali G.S.A. e le attività sportive dei Gruppi

Il funzionamento dei G.S.A. è disciplinato da apposito regolamento approvato dal C.D.S.

## **SEDE DELLA SEZIONE**

### **Articolo 46**

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con la Fondazione "Domus Alpina", proprietaria dell'unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l'attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede. L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.



## SCIoglimento DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

### Articolo 47

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 38 e 41, lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.

Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione.

Fermo restando la possibilità di destinazione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nel eventuale regolamento di Gruppo, preventivamente approvato dal C.d.S..

## MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

### Articolo 48

Il presente Regolamento potrà essere modificato dall'Assemblea sezionale ordinaria o straordinaria, sia direttamente sia con espressa e preventiva delega al C.D.S.. Le modifiche saranno valide dopo la loro approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.


Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

## DISPOSIZIONE FINALE

### Articolo 49

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Il Cerimoniale ANA approvato dal CDN nella seduta del 15/12/2003 e successive modifiche è parte integrante al presente regolamento.



## ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Sezionale sono costituite le seguenti Zone e Raggruppamenti:

Zona "A": Soci iscritti direttamente alla Sezione, Lodi, Milano Centro, Milano Crescenzago, Milano Lorenteggio, Sesto San Giovanni;

Zona "B": Arconate, Busto Garolfo, Castano Primo, Lainate, Legnano, Rho, San Vittore Olona;

Zona "C": Abbiategrasso, Bareggio, Corsico, Lacchiarella, Magenta, Rozzano, San Giuliano Milanese, Vigevano;

Zona "D": Brugherio, Cassano d'Adda, Cavenago Brianza, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Giussano, Limite-Pioltello-Segrate, Melzo, Missaglia, Vaprio d'Adda, Vimercate;

Zona "E": Arese, Bollate, Bresso, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Limbiate, Paderno Dugnano.

1° RAGGRUPPAMENTO: Zona A;

2° RAGGRUPPAMENTO: Zona B e C;

3° RAGGRUPPAMENTO: Zona D;

4° RAGGRUPPAMENTO: Zona E

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Regolamento Sezionale.

